



REGGIO CHILDREN®

Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine
International Centre for the defence and promotion of the rights and potential of all children

WHISTLEBLOWER

Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti o irregolarità

Regolamento interno pubblicato sul sito internet www.reggiochildren.it, nella sezione “Altri Contenuti - Corruzione” della pagina “Società Trasparente”.

Aggiornato in data 10/11/2023 in ottemperanza ai contenuti del D.Lgs. 24/2023

1. RIFERIMENTO NORMATIVO

Dal punto di vista normativo, i riferimenti normativi in materia sono:

- Il provvedimento attuativo della delibera (UE) 2019/1937 è il D.lgs n. 24 del 10/03/23 pubblicato in gazzetta ufficiale n.63 del 15/03/23.
- D.lgs. 24/2023: raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.

Il decreto è entrato in vigore il 30/03/2023 e le disposizioni, ivi previste, hanno avuto effetto a decorrere dal 15/07/2023, con una deroga per i soggetti del settore privato che hanno impiegato nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiori a 249: per questi, infatti, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna avrà effetto a decorrere dal 17/12/2023.

Il decreto distingue tra soggetti pubblici e soggetti privati.

Entrambi sono tenuti ad istituire le tutele e i canali interni di segnalazione.

Con la direttiva 2019/1937 si è assistito ad un generale cambiamento di prospettiva: è stato introdotto in tutti gli stati membri un vero e proprio diritto alla segnalazione.

Il ruolo del whistleblower rappresenta oggi uno strumento di prevenzione per segnalare eventuali illeciti.

Obiettivo della direttiva è disciplinare la protezione dei whistleblowers all'interno dell'Unione Europea, introducendo norme minime comuni di tutela al fine di dare uniformità a norme nazionali.

La direttiva prevede una tutela per il whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato per favorire l'emersione di illeciti, commessi non solo all'interno di contesti pubblici ma anche in contesti privati.

I SOGGETTI CHE POSSONO SEGNALARE

- I dipendenti pubblici
- I lavoratori subordinati del settore privato
- I lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato
- Volontari e/o tirocinanti, retribuiti e non retribuiti.



Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine
International Centre for the defence and promotion of the rights and potential of all children

- Azionisti, persone che hanno una funzione di controllo, direzione, vigilanza, amministrazione, rappresentanza.

Il sistema di tutela del segnalante

Il D.lgs.24/2023 prevede un sistema di tutela di chi segnala:

- Tutela della riservatezza;
- Protezione dalle ritorsioni
- limitazione della responsabilità
- misure di sostegno

Le misure previste a tutelare il segnalante, si applicano anche al “facilitatore” ossia alla persona che assiste o che si accosta la segnalante, nello specifico:

- il/la collega del segnalante e che lo assiste nella segnalazione;
- le persone che fanno parte del contesto lavorativo del segnalante e/o coloro che fanno parte del contesto affettivo (famigliari) del segnalante;
- gli enti di proprietà della persona segnalante;

Riservatezza

La segnalazione è sottratta all’accesso civico generalizzato e gli atti amministrativi generali.

Vi è inoltre il divieto di segnalare l’identità del segnalante, salvo alle persone competenti a dare seguito e/o a ricevere le segnalazioni.

La tutela dell’identità del segnalante si applica nel procedimento penale, contabile e disciplinare.

2

E’ tutelata l’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione. “I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l’ANAC, e l’autorità amministrativa alla quale Anac trasmette le segnalazioni esterne di competenza, tutelano l’identità delle persone coinvolte (segnalate) e delle persone menzionate nella segnalazione.

Protezione da ritorsioni

E’ inoltre vietata ogni forma di ritorsione o minaccia intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentata o minacciata, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o che ha sporto denuncia, sia in forma diretta sia in forma indiretta, un danno ingiusto.

La gestione delle ritorsioni spetta in generale ad Anac, la quale può avvalersi anche dell’Ispettorato della funzione pubblica e/o dell’Ispettorato del lavoro.

Limitazioni della responsabilità

In generale non è punibile chi rivela o diffonde informazioni sulle violazioni:

- coperte dall’obbligo di segreto;



REGGIO CHILDREN®

Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine
International Centre for the defence and promotion of the rights and potential of all children

- relative alla tutela del diritto d'autore;
- alla protezione dei dati personali;
- riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata

Nei casi sopra elencati è esclusa anche la responsabilità civile o amministrativa.

Misure di sostegno

E' istituito presso ANAC l'elenco degli enti del terzo settore che forniscono alle persone segnalanti limiti alle misure di sostegno.

L'elenco è pubblicato dall'Anac su proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le proprie visioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'art. 5.

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione Europea.

2. WHISTLEBLOWING/SEGNALAZIONE

Con la generica espressione whistleblower, si fa riferimento alla persona che segnala o riferisce, divulga o denuncia all'autorità giudiziaria, condotte illecite di violazioni di norme nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o del soggetto privato di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

3

Il whistleblower può essere :

- I dipendenti pubblici;
- I lavoratori subordinati del settore privato;
- I lavoratori autonomi che prestano attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico e/o del settore privato.
- Volontari e tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
- Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Attraverso la segnalazione, il whistleblower contribuisce all'emersione di situazioni di degenerazione e di malfunzionamenti del sistema interno all'ente e, inoltre, partecipa ad un processo di prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'ente (e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo).

Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a salvaguardare, proprio in ragione della sua funzione di tutela dell'ente, la persona denunciante.

Le segnalazioni possono essere trasmesse attraverso quattro diversi canali:

- A) CANALE INTERNO
- B) CANALE ESTERNO (GESTITO DA ANAC)
- C) DIVULGAZIONI PUBBLICHE



REGGIO CHILDREN®

Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine
International Centre for the defence and promotion of the rights and potential of all children

D) DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O CONTABILE

La scelta del canale da utilizzare non è più rimessa alla discrezionalità del whistleblower, in quanto in via prioritaria è favorito il canale interno, e solo al ricorrere delle condizioni previste all'art. 6 del D.lgs. 24/2023, si potrà procedere al ricorso degli altri canali, ossia:

- Se non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

CANALE INTERNO

I soggetti del settore pubblico o privato, sentite le rappresentanze sindacali, attivano i propri canali di segnalazione che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione.

La gestione del canale di segnalazione dovrà essere affidata a una persona interna, per Reggio Children srl individuata nella persona del Responsabile anticorruzione.

4

CANALE ESTERNO

Il canale esterno a ricevere segnalazioni è l'ANAC.

Il ricorso al canale esterno si attiva nelle casistiche sopra menzionate.

3. FINALITA'

Il presente documento rappresenta un importante strumento guida che fornisce procedure chiare nonché le misure adottate per la gestione della denuncia da parte del segnalante.

L'obiettivo perseguito è quello di tutelare il whistleblower che segnali illeciti, cercando di proteggere la riservatezza della sua identità in ogni fase (dalla ricezione della denuncia alla gestione successiva) ovvero garantendo la possibilità di una segnalazione anonima, che tale rimanga.

Con il presente documento guida, si intende pertanto eliminare o ridurre quei fattori esterni che possono disincentivare o ostacolare il ricorso all'istituto, come ad esempio dubbi e incertezze circa le modalità da seguire e timori di ritorsioni o discriminazioni.

4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE



Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine
International Centre for the defence and promotion of the rights and potential of all children

L'oggetto della segnalazione sono le condotte illecite di cui il whistleblower è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. Le condotte illecite oggetto di segnalazioni meritevoli di tutela sono:

- A. violazioni di disposizioni normative nazionali:
 - illeciti amministrativi, civili, penali;
 - condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001;
 - violazioni di modelli di condotta o di gestione;
- B. violazioni di disposizioni normative europee:
 - atti o omissioni che ledono interessi finanziati dall'Unione europea;
 - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea;
 - violazioni in materia di concorrenza;
 - atti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizione di atti dell'Unione.

Il segnalante è responsabile nel caso di calunnia o diffamazione ovvero nel caso di dichiarazione false.

Non sono prese in considerazione le segnalazioni aventi ad oggetto situazioni di carattere personale riguardanti rivendicazioni o rimostranze relative al rapporto con i propri superiori gerarchici o colleghi ovvero relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e offrire il maggior numero di elementi per consentire le dovute verifiche e attività istruttorie e devono contenere i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- una descrizione precisa, dettagliata e completa dei fatti illeciti;
- le circostanze di tempo e luogo in cui si sono verificati i fatti;
- il soggetto che ha commesso il fatto (nome, cognome e qualifica);
- l'indicazione di eventuali imprese o altre persone giuridiche coinvolte;
- l'indicazione delle motivazioni sull'illiceità dei fatti.

Le segnalazioni devono poi essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti e devono contenere, per quanto possibile, le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita.

Il soggetto segnalante è tenuto quindi a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutare la fondatezza e l'oggettività della segnalazione.

5. PROCEDURE DI SEGNALAZIONE



Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine
International Centre for the defence and promotion of the rights and potential of all children

Reggio Children S.r.l., in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, ha provveduto ad istituire appositi canali riservati, utilizzabili per segnalare violazioni di normative nazionali o dell'Unione Europea, che si dovessero verificare all'interno dell'azienda.

Le segnalazioni possono essere effettuate/inoltrate mediante i seguenti canali riservati, alternativi fra loro:

- **chiamando il numero verde: 800.033.720 - attivo dal lunedì al venerdì - ore 9,30/12,30;**
- **compilando il form sul portale di gestione delle segnalazioni, raggiungibile dal seguente link: www.whistleblowingfacile.it ;**
- **scrivendo alla società esterna di consulenza: Winger S.r.l. - Ufficio Segnalazioni D. Lgs. 24/2023 - Via Piccard 16/G, 42124, Reggio Emilia (RE);**
- **fissando un appuntamento con un professionista appositamente incaricato, presso gli uffici della società esterna Winger S.r.l., siti in via Piccard 16/G, Reggio Emilia (RE).**

Considerato quanto sopra esposto, l'azienda ha individuato nella persona del Responsabile anticorruzione la persona autorizzata alla gestione delle segnalazioni all'interno dell'azienda.

Il Responsabile anticorruzione dovrà operare:

- secondo il rispetto della normativa Privacy;
- operare secondo principi di imparzialità ed indipendenza;
- garantire la segretezza dei dati segnalati;
- svolgere indagini quanto alle segnalazioni ricevute nei tempi e modi previste dalle normative vigenti;
- fornire riscontri in merito all'esito delle verifiche ed indagine svolte.

6

6. MISURE DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

La procedura di gestione della segnalazione garantisce la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante in ogni sua fase.

Colui che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità e non rientrano in questa disciplina le segnalazioni anonime.

Per eventuali segnalazioni anonime, si richiama quanto sopra precisato nel paragrafo precedente. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Colui che effettua la segnalazione non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa determinata dalla segnalazione avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. A tal proposito si richiama l'articolo di legge riportato all'art. 1 del presente documento.

L'adozione di misure ritenute eventualmente ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali.



REGGIO CHILDREN®

Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine
International Centre for the defence and promotion of the rights and potential of all children

L'ANAC, nel caso in cui accerti a seguito di istruttoria, l'adozione di misure discriminatorie può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria al RPCT.

Il RPCT adotta ogni cautela per mantenere riservato, anche in riferimento ad esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa.

La documentazione attinente la segnalazione è sottratta al diritto di accesso di cui all'art. 22 della L. 241/1990

7. LA RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

Le tutele della presente disciplina non trovano applicazione nel caso in cui sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la segnalazione, oppure la responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave.

8. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente documento potrà essere sottoposto ad eventuali modifiche e/o integrazioni in qualsiasi momento, qualora ritenute opportune.

Il contenuto di detto regolamento verrà adeguatamente diffuso tra i dipendenti della società in occasione dei momenti formativi periodici.